



COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

8 9 0 2 3 CITTÀ METROPOLITANA DI
REGGIO DI CALABRIA

☎ 0966 906111 / 906103 - Fax no stop 0966 991461

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Mail ufficiotecnico.laureana2017@gmail.com PEC ufficiotecnico.laureanadiborrello@asmepec.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. n. 11182 del 20.12.2018

Reg. Gen. n. 06 del 20.12.2018

ORDINANZA n. 01 del 20.12.2018 Reg. Ord. U.T.C.

D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., art. 31

IL RESPONSABILE P.T. DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- Il Sig. Mamone Biagio, nato a Taurianova il 23.08.1957, C.F. MMN BGI 57M23 L063Q, residente in Laureana di Borrello, Via Marvasi n. 27, ha realizzato nell'anno 2007, senza il preventivo titolo edilizio legittimante, un muro di contenimento e altre opere edili presso la casa di proprietà ubicata nella citata Via Marvasi n. 27;
- Le opere di che trattasi sono state oggetto di sospensione e sequestro da parte del Comune nonché per ultimo di una autorizzazione comunale – prot. n. 3934 del 28.07.2008 - alla prosecuzione dei lavori denunciati con D.I.A. in Sanatoria n. 1010 del 21.02.2008.

Dato atto che:

- Avverso i menzionati atti (D.I.A. in Sanatoria e successiva autorizzazione comunale) è stato avanzato ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Regione (T.A.R.) Calabria dai signori Montagnese Elisabetta e Montagnese Domenico;
- Il 10.08.2018 è stata notificata a questo Ente la **Sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. Stacc. di Reggio Calabria, n. 00518/2017 Reg. Prov. Coll., n. 01381/2008 Reg. Ric.** – Montagnese Elisabetta e Domenico / Comune di Laureana di Borrello, che accoglieva parzialmente quanto esposto dai ricorrenti.

Ritenuto doveroso accertare lo stato dei luoghi e gli atti amministrativi prodotti dieci anni orsono in data 13.12.2018 è stato effettuato un **sopralluogo congiunto** con personale afferente all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale, in atti al n. 11028 del 17.12.2018.

Richiamata la propria **Relazione Istruttoria n. 11113 del 19.12.2018** di cui si riportano le conclusioni:

- a. **il titolo abilitativo idoneo** per la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato è il **Permesso di Costruire**, trattandosi nella fattispecie di una nuova costruzione soggetta inoltre al deposito del progetto strutturale e relativo Nulla Osta da parte dell'ex Ufficio del Genio Civile;
- b. **l'abuso è stato realizzato** dal Sig. Mamone Biagio su terreno di proprietà Gullì Milva (quota parte della particella n. 114 del foglio di mappa n. 19) e su suolo comunale (su Strada Vicinale Lo Bianco);
- c. **parte del muro e terrazzo** sono stati realizzati su superficie comunale (Strada Vicinale Lo Bianco) per una consistenza di mq 5,00 circa;
- d. **sono stati apposti illegittimamente** – in quanto area comunale non concessa con idoneo atto amministrativo - **due cancelli** sulla strada comunale (Via Marvasi) impedendone di fatto l'utilizzo pubblico della stessa e assoggettandolo all'uso privato, per una consistenza pari a circa mq 15,00;
- e. lungo il perimetro del muro di contenimento **sono stati realizzati senza idoneo titolo legittimante** (Permesso di Costruire per le stesse motivazioni addotte al punto a. del presente elenco) **dei pilasti in cemento armato e dei muri in blocchi di calcestruzzo e mattoni forati** di seguito meglio specificati:
 - sul tratto finale di Via Marvasi: in blocchi di cemento e per una lunghezza di ml 1,30 e un'altezza di ml 2,50 circa;
 - nel tratto frontistante la Strada Vicinale Lo Bianco: tre pilastri in cemento armato; muri in mattoni forati e blocchi di cemento: uno di lunghezza ml 3,10 circa e altezza ml 2,90 e altro di lunghezza ml 3,50 circa e altezza ml 2,70;
 - nel tratto frontistante la restante proprietà Gullì: due pilastri (uno è posto all'angolo col predetto muro su Strada Vicinale Lo Bianco e quindi è il medesimo sopra citato) e un muro in blocchi di cemento per una lunghezza di ml 4,60 circa e per un'altezza di circa 1,50;
- f. è stata realizzata una **recinzione** con lamiera di un'area facente parte dello slargo su Strada Vicinale Lo Bianco – della consistenza di circa 15,00 mq - limitrofa al predetto terrazzo e alla casa di proprietà Montagnese, utilizzata in modo esclusivo dai coniugi Mamone, avendo unico accesso dal terreno di cui alla particella n. 114.

Accertato che per quanto sopra relazionato si configurano le seguenti illegittimità:

1. la realizzazione di un abuso edilizio (muro di contenimento, muri perimetrali del terrazzo) ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;
2. la non osservanza di quanto statuito in merito alla realizzazione di strutture in cemento armato (muri di contenimento e perimetrali del terrazzo) dalle leggi allora in vigore Legge n.

1086/1971 e Legge n. 64/1974 (oggi anche dal citato D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., artt. 93 e 94 nonché dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 17.01.2018);

3. l'occupazione abusiva di sede stradale (Via Marvasi per mq 15,00 circa, Strada Vicinale Lo Bianco per mq 5,00 circa da terrazzo e per mq 15,00 circa area recintata con lamiera il cui accesso avviene dal terreno di proprietà Gulli), contravvenendo quanto statuito in merito all'occupazione stradale dall'art. 20 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. *Nuovo Codice della Strada*.

Dato atto che:

- lo Strumento Urbanistico vigente nel Comune è il Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 947 del 06.08.1993 e di una successiva Variante al Programma di Fabbricazione approvata con Decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria n. 2490 del 17.03.2004;
- l'area su cui sono state realizzate le opere abusive ricade in Z.T.O. A - *Centro Storico* del Comune di Laureana di Borrello.

Considerato altresì che:

- l'immobile di natura privata interessato è identificato catastalmente al **Foglio di Mappa m. 19, quota parte della Particella Catastale n. 114**, il cui intestatario è **GULLI' Milva**, nata a Laureana di Borrello il 19.05.1971, C.F. GLL MLV 71E59 E479F, residente a Laureana di Borrello, Via Marvasi n. 27, proprietaria per intero in regime di separazione dei beni.
- Il **Responsabile dell'abuso** è stato identificato (e autodichiarato in sede di D.I.A. in sanatoria) nel Sig. **MAMONE Biagio**, nato a Taurianova il 23.08.1957, C.F. MMN BGI 57M23 L063Q, residente a Laureana di Borrello, Via Marvasi n. 27.

Ritenuto di dover procedere in merito e richiamate le seguenti norme e strumenti urbanistici:

- Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;
- Le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14.01.2018;
- Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 947 del 06.08.1993 e di una successiva Variante al Programma di Fabbricazione approvata con Decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria n. 2490 del 17.03.2004;

- D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. *Nuovo Codice della Strada*.

ORDINA

Per i motivi sopra esposti e ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. a:

1. **GULLI' Milva**, nata a Laureana di Borrello il 19.05.1971, C.F. GLL MLV 71E59 E479F, residente a Laureana di Borrello, Via Marvasi n. 27 – ***in qualità di Proprietaria del suolo (parte della particella catastale n. 114 del foglio di mappa n. 19) su cui è stato realizzato l'abuso edilizio oggetto della presente ordinanza.***
 2. **MAMONE Biagio**, nato a Taurianova il 23.08.1957, C.F. MMN BGI 57M23 L063Q, residente a Laureana di Borrello, Via Marvasi n. 27 – ***in qualità Responsabile dell'abuso, per aver realizzato le opere abusive oggetto della presente ordinanza ed aver occupato illegittimamente parte del suolo pubblico adibito a strada (Via Marvasi e Strada Vicinale Lo Bianco).***
- A. **La demolizione delle opere abusive** realizzate su parte del terreno catastalmente identificato al foglio di mappa n. 19, particella catastale n. 114, consistenti in muri di contenimento e soprastanti muri di delimitazione, ambedue realizzati con opere in cemento armato;
- B. **Lo sgombero dei due cancelli** apposti illegittimamente su Via Marvasi che difatto inibiscono l'uso pubblico della predetta Via;
- C. **Lo sgombero della recinzione in lamiera** apposta illegittimamente sullo slargo di Strada Vicinale Lo Bianco che di fatto preclude l'uso pubblico di parte della predetta Strada.
- nel termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente.**

A V V I S A

Sin d'ora che:

- La demolizione deve avvenire in ossequio alle disposizioni normative edilizie vigenti ossia previa S.C.I.A. Edilizia da cui emergano:
 - i nominativi di: progettista, direttore dei lavori e impresa;
 - quantificazione dei materiali di risulta dalla demolizione;
 - dichiarazione sullo smaltimento dei predetti materiali;
 - a fine lavori deve essere consegnata al Comune ricevuta attestante l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti sia nella quantità che nella qualità presso discarica autorizzata.

- Se i responsabili dell'abuso e/o i proprietari del suolo su cui sorge l'immobile di interesse non provvedessero alla demolizione delle opere abusive menzionate nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune (comma 3, art. 31, D.P.R. n. 380/2001);
- In caso di inottemperanza della presente nel termine sopra indicato l'Ufficio che scrive irrogherà una sanzione amministrativa compresa tra € 2.000,00 ed € 20.000,00 (comma 4 bis, art. 31, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.);
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di notifica della presente.

I R R O G A

La sanzione di € 250,00 (DiconsiEuroDuecentocinquanta/00) per la reiterata occupazione del suolo stradale, ai sensi del comma 4, art. 20, D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.

I N F O R M A

- ai sensi della Legge 675/96 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento;
- l'accesso agli atti verrà effettuato in ottemperanza alla legge n. 241 del 07.08.1990 '*Norme sul Procedimento Amministrativo*' e ss.mm.ii., e delle disposizione del Responsabile dell'U.T.C. in merito all'accesso atti;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marilena Pelle, Responsabile p.t. dell'Ufficio Tecnico Comunale.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga notificata a:

1. **GULLI' Milva**, nata a Laureana di Borrello il 19.05.1971, C.F. GLL MLV 71E59 E479F, residente a Laureana di Borrello, Via Marvasi n. 27.
2. **MAMONE Biagio**, nato a Taurianova il 23.08.1957, C.F. MMN BGI 57M23 L063Q, residente a Laureana di Borrello, Via Marvasi n. 27.

Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:

1. **Commissione Straordinaria** del Comune di Laureana di Borrello, *Sede*.
2. **Segretario Comunale**, *Sede*.

3. Comando della Polizia Municipale, Sede.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

1. **Procura della Repubblica** C/O il Tribunale di Palmi, Piazza Amendola - 89015 Palmi (RC).
2. **Presidente della Giunta Regionale**, C/O Cittadella Regionale di Catanzaro – Germaneto.
3. **Regione Calabria**, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Settore 4, Reggio Calabria, Via Modena 1/A – 89132 Reggio di Calabria.
4. **Città Metropolitana di Reggio Calabria**, Settore 15 – *Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Espropri* – Reggio di Calabria.
5. **Stazione dei Carabinieri di Laureana di Borrello (RC)**, Trav. Viale Regina Margherita.

Laureana di Borrello, lì 20.12.2018

Il Responsabile p.t. Ufficio Tecnico Comunale
F.TO Arch. Marilena Pelle